

Comune di Taurianova

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Regolamento per l'erogazione delle risorse finanziarie agli Istituti scolastici

Articolo 1 – Principi, definizioni e norme generali

1. Il presente regolamento dà attuazione all'art.3 della Legge 11 gennaio 1996, n. 23, a norma del quale l'Amministrazione Comunale è tenuta a far fronte alle spese varie d'ufficio e alla manutenzione ordinaria e straordinaria nelle scuole statali materne, elementari e medie, con la finalità di assicurare efficienza ed efficacia agli interventi e di consentire agli istituti scolastici di poter operare direttamente e tempestivamente nell'ambito delle spese di funzionamento e dell'ordinaria manutenzione.

2. Per "Istituto" si intende ogni Istituto scolastico di competenza comunale (materne, elementari e medie) avente personalità giuridica e sede nel comune di Taurianova.

2. Per consentire agli Istituti scolastici secondari con sede in Taurianova di poter operare nel senso indicato dal comma 1 del presente articolo, il Comune istituisce nel proprio bilancio di previsione un'unica voce di spesa per ciascun istituto.

3. Le somme stanziare nel bilancio a favore di ciascun istituto sono erogate direttamente a favore dei destinatari in due ratei, ai sensi del successivo articolo 6, onde consentire agli istituti una piena e autonoma operatività nell'ambito delle spese di funzionamento e della manutenzione quotidiana.

4. Al termine di ciascun esercizio finanziario annuale, ogni istituto scolastico rendiconta l'impiego delle risorse finanziarie nel corso del periodo di riferimento.

Articolo 2 – Spese varie d'ufficio

1. Nelle spese varie d'ufficio effettuabili ai sensi dell'art.3 comma 2 della Legge n.23/96 sono comprese tutte le spese d'ufficio che le Istituzioni scolastiche effettuano per l'acquisizione dei beni e dei servizi necessari per il loro funzionamento, compresi i servizi di fornitura metano-gas o gasolio energetica e di telecomunicazioni.

2. Vi sono, altresì, comprese le spese necessarie:

- a) per la riparazione o sostituzione, ove economicamente più vantaggiosa, di suppellettili;
- b) per il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta;
- c) per i piccoli traslochi di arredi presso le sedi succursali ovvero nell'ambito della stessa sede.

3. Per l'effettuazione degli interventi di cui al precedente punto 2 il Dirigente scolastico competente è tenuto a richiedere il parere preventivo del Dirigente del III Settore del Comune di Taurianova.

4. Le spese relative a beni mobili, destinati per loro natura a un durevole impiego nel tempo, potranno essere effettuate solo previa obbligatoria dichiarazione di "fuori uso" e scarico dall'inventario dei beni da sostituire.

Articolo 3 – Spese per l'ordinaria manutenzione

1. Nelle spese relative alla "piccola manutenzione degli edifici" di cui all'articolo 3 comma 4 della Legge n. 23/96, sono comprese le spese finalizzate all'esecuzione di lavori di piccola manutenzione degli edifici scolastici e all'acquisto di beni strumentali e materiali necessari per l'esecuzione di detti lavori. In particolare sono compresi tutti gli interventi volti ad eliminare quei difetti e guasti conseguenti a danneggiamenti ed al deterioramento dell'immobile, quali, a titolo esemplificativo:

- a) riparazione o sostituzione dei servizi igienici ed opere consequenziali;
- b) riparazione o sostituzione di parti degli impianti tecnologici (elettrico, antincendio, antifurto, di condizionamento, etc.) fatta eccezione per quegli interventi che interessano direttamente i circuiti generali di ciascun impianto; questi ultimi interventi sono consentiti nei casi di modesta entità;
- c) riparazione pluviali ivi comprese le relative impermeabilizzazioni;
- d) riparazione di inferriate di protezione, cancelli, porte, sia all'interno che all'esterno;
- e) fornitura e posa in opera di tapparelle, tende o equivalenti sistemi per la protezione degli ambienti dall'incidenza dei raggi solari;
- f) fornitura e posa in opera di estintori o macchinette antincendio, ivi compresa la manutenzione periodica e la ricarica degli estintori, semprechè l'Amministrazione Comunale non abbia provveduto a tali esigenze con un proprio contratto d'appalto;
- g) rappezzi di intonaco, attintatura delle pareti interne, riparazione o sostituzione di marmi di rivestimento delle pareti, delle scale, etc.;
- h) sostituzione di vetri degli infissi e parziali riparazioni di guaine di impermeabilizzazione;
- i) potatura degli alberi, sistemazione aree esterne e ripristino degli spazi esterni destinati ad attrezzature sportive, previa dichiarazione di impossibilità ad intervenire ed assenso da parte del IV Settore del Comune di Taurianova (Servizio Tecnico);
- l) riparazione o eventuale sostituzione, se vantaggiosa economicamente, degli

infissi interni ed esterni o loro componenti; per quelli esterni sono permesse sostituzioni limitatamente ad una percentuale massima del 20% (venti per cento) dell'intero numero;

m) ogni altro minuto intervento necessario per garantire il rispetto delle norme di sicurezza.

2. Entro i limiti del 20% (venti per cento) delle intere superfici possono altresì effettuarsi:

- a) sostituzioni di pavimenti in altri ambienti diversi dai servizi igienici;
- b) rappezzi di intonaco e fasce di attintatura sulle facciate esterne.

3. Gli interventi manutentivi di cui al comma 2 del presente articolo potranno essere disposti direttamente dal Dirigente scolastico solo dopo averne fatto esplicita richiesta al Settore Tecnico comunale e laddove quest'ultimo abbia manifestato la propria impossibilità ad intervenire entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta.

Articolo 4 – Spese escluse

1. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento, e restano di competenza diretta del Comune, le spese per la manutenzione straordinaria e comunque ogni spesa non espressamente elencata negli articoli 2 e 3 dello stesso.

2. Sono escluse, altresì, le spese connesse all'esercizio dell'attività didattica, che restano di competenza delle istituzioni scolastiche.

Articolo 5 – Limite annuale e vincolo di destinazione

1. Le spese effettuate nell'ambito delle spese varie d'ufficio e per gli interventi di piccola manutenzione degli edifici scolastici non possono superare l'importo del fondo annuale assegnato all'Istituto.

2. È assolutamente vietato ogni utilizzo alternativo dei fondi assegnati, che hanno destinazione vincolata.

Articolo 6 – Determinazione e modalità di erogazione dei contributi

1. i contributi sono determinati annualmente nell'ambito del bilancio di previsione del Comune.

2. L'entità dei contributi potrà essere di anno in anno rideterminata sulla scorta del tasso programmato di inflazione e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, con l'impiego dei fondi a carico del Comune a ciò destinati.

3. I contributi del Comune saranno erogati in due rate, il 40% entro il mese di settembre e il saldo, pari all'60%, entro il mese di febbraio di ogni anno scolastico.

Articolo 7 – Economie di gestione

1. Le risorse assegnate per un esercizio finanziario e non impegnate nell'anno di riferimento non possono essere trasferite all'esercizio successivo e vanno restituite all'Amministrazione Comunale mediante reversale d'incasso intestata alla Tesoreria Comunale. La ricevuta del versamento va allegata al rendiconto.

Articolo 8 – Compiti del Comune

1. Il IV Settore del Comune (Servizio Tecnico) esercita i controlli preventivi previsti dal presente regolamento, nonché i controlli consuntivi sui lavori effettuati. Provvede direttamente ad eseguire quegli interventi che, per rilevanza economica o complessità tecnica, non possono essere eseguiti direttamente dalle Istituzioni scolastiche.

2. Il III Settore (Servizi sociali) esercita la vigilanza sulla corretta gestione dei fondi di che trattasi ed effettua il controllo dei rendiconti di cui al seguente articolo.

3. I rispettivi dirigenti dei Settori di cui sopra sono autorizzati ad impartire alle Istituzioni scolastiche, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, prescrizioni in ordine all'esecuzione.

4. I dirigenti dei Settori III e IV del Comune sono altresì tenuti, ciascuno secondo le proprie competenze, a fornire ai dirigenti degli Istituti scolastici destinatari del presente regolamento l'assistenza necessaria all'attuazione delle sue disposizioni, con particolare riferimento alla consulenza in merito ai profili tecnici e amministrativi delle procedure da espletare per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori di ordinaria manutenzione e per l'effettuazione delle spese di funzionamento (spese varie d'ufficio).

Articolo 9 – Rendicontazione

1. Le Istituzioni scolastiche sono tenute a presentare al dirigente del III Settore del Comune, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce, idonea rendicontazione – redatta su carta intestata e sottoscritta dal Dirigente scolastico – costituita dall'elenco delle spese sostenute e degli interventi effettuati per il funzionamento e per la piccola manutenzione degli edifici scolastici con i relativi importi, accompagnato da dettagliata relazione esplicativa. La relativa documentazione giustificativa (ordinativi, fatture, documenti di trasporto, bolle di accompagnamento, ricevute o scontrini fiscali etc.), atta a dimostrare la regolarità dell'utilizzo del fondo assegnato, dovrà essere consegnata al settore III in originale mentre copia rimarrà agli atti della scuola a comprova delle spese effettivamente sostenute e documentate.

2. Al rendiconto deve essere, altresì, allegato l'elenco dei beni mobili eventualmente acquistati con i fondi assegnati dall'Amministrazione Comunale, corredato delle schede di nuova

acquisizione dei beni mobili acquistati e delle schede di variazione dell'inventario per fuori uso dei beni sostituiti.

3. Ove siano conseguite economie di gestione, le Istituzioni scolastiche allegano al rendiconto la ricevuta del relativo versamento.

4. È fatto obbligo a ogni Istituto di conservare il rendiconto, unitamente a tutti gli allegati, per dieci anni successivi alla sua presentazione.

5. La mancata presentazione del rendiconto entro il termine stabilito comporta l'immediata sospensione del trasferimento dei fondi per l'anno successivo.

6. Le spese effettuate in violazione delle disposizioni dettate nel presente regolamento non sono ammesse a rendicontazione e restano a carico della scuola.

Articolo 10 – Disposizioni transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, il dirigente del II Settore del Comune (Ragioneria generale) provvede senza indugio alla voltura a favore degli Istituti scolastici di tutti i rapporti attivi di fornitura di servizi telefonici, idrici, di energia e di altri servizi a domanda ripartita eventualmente in essere in capo all'Amministrazione comunale, che riguardino i plessi scolastici di rispettiva competenza.

2. Il presente regolamento entra in vigore immediatamente e si applica all'anno di riferimento 2010. A tal fine, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, le somme determinate per il predetto anno scolastico saranno versate agli istituti scolastici in unica soluzione entro il mese di febbraio.

3. La gestione dell'IVA sui canoni di competenza degli Istituti scolastici è di esclusiva competenza degli stessi.